



Conversione in legge del D.L. n. 198/2022 ("milleproroghe" 2023): le novità di rilievo per la scuola

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 24 febbraio 2023, n. 14 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante *Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative*. Rispetto al testo originario, la norma ha introdotto alcune modifiche. Riportiamo di seguito l'analisi di tali misure.

LAVORATORI EX-LSU		
Art. 5 Comma 1	<i>All'articolo 58, comma 5-septies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «a decorrere dal 1° settembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° settembre 2023».</i>	Proroga della possibilità di assunzione di lavoratori ex-LSU al primo settembre 2023
INTERVENTI EDILIZI PER ASILI NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA		
Art. 5 Comma 2	<i>All'articolo 24, comma 6-bis, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: «31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2023».</i>	Proroga al 31 maggio 2023 il termine per l'aggiudicazione degli interventi edilizi per asili nido e scuola dell'infanzia
CONCORSO IRC		
Art. 5 Comma 3	<i>All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, le parole: «entro l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro l'anno 2023» e le parole: «negli anni</i>	Proroga al 31 dicembre 2023 del termine per indire il concorso per la copertura del 50% dei posti per l'insegnamento della religione cattolica che si prevede siano vacanti e

	<i>scolastici dal 2021/22 al 2023/24» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni scolastici dal 2022/23 al 2024/25».</i>	disponibili negli anni scolastici dal 2022/23 al 2024/25
FINANZIAMENTI ITS ACADEMY		
Art. 5 Comma 4	<i>All'articolo 14, comma 5, della legge 15 luglio 2022, n. 99, le parole: «Per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2022 e 2023».</i>	Proroga al 2023 dei criteri per la ripartizione di finanziamenti agli ITS Academy
NORMATIVA ANTINCENDIO SCUOLE		
Art. 5 Comma 5	<p>5. All'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, nonché per le strutture nell'ambito delle quali sono erogati percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento, è stabilito al 31 dicembre 2024»;</p> <p>b) al comma 2-bis, le parole: «al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2024»;</p> <p>c) al comma 2-ter, dopo le parole: «per gli edifici, i locali e le strutture delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica,» sono inserite le seguenti: «nonché per quelli ove si svolgono i percorsi erogati dalle Fondazioni ITS Academy,».</p>	<p>Proroga al 31-12-2024 il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio degli asili nido, degli istituti scolastici di ogni ordine e grado e delle università</p> <p>Si tratta dell'ennesima proroga su una materia di grande rilevanza ai fini della sicurezza degli edifici scolastici. In mancanza di adeguamento, le istituzioni scolastiche dovranno continuare a sollecitare l'Ente locale di riferimento al fine di ottemperare a quanto previsto dalla normativa vigente in materia</p>
SISTEMA 0-6		
Art. 5 Comma 5- <i>bis</i>	<i>All'articolo 1, comma 969, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «Per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2023».</i>	Proroga al 2023 la possibilità di finanziare il sistema informativo nazionale finalizzato al sistema integrato di istruzione 0-6
CSPI		
Art. 5 Comma 5- <i>ter</i>	<i>All'articolo 3 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, il comma 2-bis è sostituito dal seguente: «2-bis. Al fine di uniformare la durata in carica dei componenti del CSPI e di garantire la</i>	Proroga al 31 agosto 2024 dei componenti elettivi e non elettivi del CSPI

	<i>continuità delle sue funzioni, i componenti elettivi e non elettivi restano in carica sino al 31 agosto 2024, in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233».</i>	
Art. 5 Comma 10	<i>All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole: «al perdurare della vigenza dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2023, per dare attuazione alla Missione 4–Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza».</i>	Proroga al 31 dicembre 2023 della riduzione a sette giorni del termine per rendere i pareri di competenza da parte del CSPI Originariamente, la riduzione suddetta era stata motivata dallo stato di emergenza sanitaria. L'attuale proroga viene ora giustificata dalle esigenze di attuazione del PNRR
MESSA A NORMA EDIFICI STORICI		
Art. 5 Comma 5- quater	<i>All'articolo 1, comma 567, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «non oltre il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2024».</i>	Proroga al 31 dicembre 2024 per la messa a norma di edifici storici. La misura riguarda diverse istituzioni scolastiche ospitate presso edifici di particolari pregio e valore storico, sotto la tutela del Ministero della cultura
CONCORSO INTERNO DSGA		
Art. 5 Comma 7	<i>All'articolo 22 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo il comma 15 è inserito il seguente: «15-bis. Le procedure selettive di cui al comma 15 sono prorogate per l'anno 2023, limitatamente alla progressione all'area dei direttori dei servizi generali e amministrativi del personale amministrativo delle istituzioni scolastiche.».</i>	Consente l'indizione di una procedura selettiva interna per l'accesso all'area dei DSGA Si tratta di una misura che argina, sebbene in forma limitata e non strutturale, la cronica carenza di DSGA nelle scuole. Permette, peraltro, di valorizzare le professionalità esistenti e l'esperienza maturata negli anni dal personale facente funzioni. L'ANP continuerà a chiedere all'Amministrazione di

		attivare ulteriori procedure che rendano stabile, numericamente adeguato e con competenze specifiche, il ruolo dei DSGA
MISURE PER LE ZONE COLPITE DA EVENTI SISMICI		
Art. 5 Comma 9	<p>All'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) al comma 1, alinea, le parole: «e 2021/2022» sono sostituite dalle seguenti: «, 2021/2022 e 2023/2024»; b) al comma 1, lettera a), le parole: «e 2021/2022» sono sostituite dalle seguenti: «, 2021/2022 e 2023/2024»; c) al comma 2, le parole: «ed euro 2,85 milioni nell'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «, euro 2,85 milioni nell'anno 2022, euro 1.625.183 nell'anno 2023, ed euro 2.437.774 nell'anno 2024»; d) al comma 5, dopo la lettera b-sexies) è aggiunta la seguente: «b-septies) quanto a euro 1.625.183 nell'anno 2023 ed euro 2.437.774 nell'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»; e) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Misure urgenti per lo svolgimento degli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024». 	<p>Proroga all'anno scolastico 2023/2024 della possibilità, nelle zone colpite da eventi sismici, di derogare al numero minimo di alunni e di istituire ulteriori posti di personale</p> <ul style="list-style-type: none"> Le zone interessate sono quelle colpite dagli eventi sismici del 2016 e degli anni seguenti registrati in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola d'Ischia
PCTO ED ESAMI DI STATO		
Art. 5 Comma 11	<p>Ai fini dell'ammissione agli esami di Stato del secondo ciclo di istruzione, la previsione di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, limitatamente agli articoli 13, comma 2, lettera c), e 14, comma 3, ultimo periodo, in relazione alle attività assimilabili all'alternanza scuola-lavoro, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, è prorogata all'anno scolastico 2022/2023. Le esperienze maturate nei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento possono costituire</p>	<p>Proroga per l'anno scolastico 2022/23 della deroga all'obbligo di frequenza dei PCTO, ai fini dell'ammissione agli Esami di stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione</p> <p>La misura rappresenta un elemento di semplificazione delle norme per l'ammissione agli Esami di Stato 2023, in</p>

	<i>comunque parte del colloquio di cui all'articolo 17, comma 9, del decreto legislativo n. 62 del 2017.</i>	considerazione dell'emergenza sanitaria conclusasi solo nel marzo 2022
CONCORSO DIRIGENTI TECNICI		
Art. 5 Comma 11-bis	<i>All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, dopo le parole: «Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a bandire» sono inserite le seguenti: «a decorrere dal 1° giugno 2023» e le parole: «per il reclutamento» sono sostituite dalle seguenti: «per l'assunzione a tempo indeterminato».</i>	<p>Proroga dei termini per l'indizione del concorso e assunzione a tempo indeterminato di 59 dirigenti tecnici a decorrere dal 2024 e ulteriori 87 dirigenti tecnici a decorrere dal 2025</p> <p>La misura sembra dare un'accelerazione all'indizione del concorso a posti di dirigente tecnico, attesa ormai da oltre un decennio</p> <p>L'incremento di organico previsto è però assolutamente insufficiente alle esigenze ispettive e a quelle del SNV, data la già ridottissima consistenza numerica dei dirigenti tecnici attualmente in servizio con contratto a tempo indeterminato</p>
CONCORSO "STRAORDINARIO BIS" PER IL PERSONALE DOCENTE		
Art. 5 Comma 11-quater	<i>All'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Limitatamente alle classi di concorso per le quali non sia possibile effettuare le nomine a tempo determinato in tempo utile per lo svolgimento del percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le operazioni di assunzione a tempo determinato sono prorigate all'anno scolastico 2023/ 2024. A tal fine, i relativi posti sono resi indisponibili per le operazioni di mobilità e di immissione in ruolo riferite all'anno scolastico 2023/2024. I docenti che svolgono l'incarico a tempo determinato e la relativa formazione nonché l'anno di formazione iniziale e prova nell'anno scolastico 2023/2024 sono assunti a tempo indeterminato e confermati in ruolo con</i>	<p>Proroga all'anno scolastico 2023/2024 delle graduatorie del "concorso straordinario bis" per le classi di concorso le cui procedure non si siano concluse in tempo per l'assunzione nel 2022/23</p> <p>Previsione, nel "concorso straordinario bis", dello scorrimento della graduatoria in presenza di rinunciati</p> <p>La misura, che riguarda solo alcune classi di concorso della scuola secondaria, proroga</p>

	<p>decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2024 o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui hanno prestato servizio con contratto a tempo determinato. Le graduatorie di cui al presente comma decadono con l'immissione in ruolo dei vincitori, fatto salvo lo scorrimento degli eventuali rinunciati, da effettuare entro il limite dei posti attribuiti alla procedura di cui al presente comma e, comunque, non oltre la data di pubblicazione delle graduatorie relative al concorso pubblico bandito ai sensi dell'articolo 46 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79».</p>	<p>un canale privilegiato di reclutamento del personale docente, in attesa che le disposizioni sul nuovo reclutamento a regime siano pienamente attuate</p> <p>Si tratta di procedura mirante alla stabilizzazione del personale precario che, tuttavia, incide marginalmente sulla cronica assenza di personale di ruolo</p>
--	--	---

CORSO INTENSIVO DI FORMAZIONE, CON PROVA FINALE, PER L'ACCESSO AI RUOLI DELLA DIRIGENZA SCOLASTICA

Art. 5 Comma 11- quinquies	<p><i>La graduatoria del concorso indetto con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, è valida fino all'anno scolastico 2025/2026, salvo quanto previsto dal comma 11-septies. Al fine di coprire i posti vacanti di dirigente scolastico, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di partecipazione ad un corso intensivo di formazione e della relativa prova finale, anche per prevenire le ripercussioni sull'Amministrazione dei possibili esiti dei contenziosi pendenti in relazione al predetto concorso. Al corso intensivo di formazione sono ammessi i partecipanti al concorso di cui al primo periodo che abbiano sostenuto almeno la prova scritta e a condizione che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:</i></p> <p><i>a) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano un contenzioso pendente, oppure abbiano superato la prova scritta e la prova orale grazie a provvedimenti cautelari, anche se caducati</i></p> <p><i>b) coloro che non abbiano superato la prova orale e abbiano pendente un contenzioso</i></p>	<p>Proroga fino all'anno scolastico 2025/2026 della graduatoria del concorso a posti di dirigente scolastico indetto nel 2017</p> <p>Previsione di un corso intensivo di formazione e prova finale, in favore di coloro che, avendo sostenuto almeno la prova scritta del concorso a posti di dirigente scolastico bandito nel 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano un contenzioso pendente, oppure abbiano superato la prova scritta e la prova orale grazie a provvedimenti cautelari, anche se caducati b) coloro che non abbiano superato la prova orale e abbiano pendente un contenzioso
---	--	---

	<p>b) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova orale del predetto concorso.</p>	
Art. 5 Comma 11-sexies	<p>11-sexies. Ai fini della partecipazione al corso intensivo di formazione di cui al comma 11-quinquies, il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di cui al medesimo comma prevede le seguenti modalità di accesso: per i soggetti di cui al comma 11-quinquies, lettera a), il superamento, con un punteggio pari ad almeno 6/10, di una prova scritta, basata su sistemi informatizzati, a risposta chiusa; per i soggetti di cui al comma 11-quinquies, lettera b), il superamento di una prova orale con un punteggio pari ad almeno 6/10.</p>	<p>Viene precisato che coloro che ricadono nella lettera a) di cui al comma 11-quinquies devono superare, per essere ammessi al corso intensivo di formazione con prova finale, una prova scritta <i>computer based</i> su quesiti a risposta chiusa (punteggio minimo 6/10)</p> <p>Per coloro che ricadono nella lettera b) dello stesso comma, è invece prevista, sempre per l'ammissione al corso intensivo di formazione con prova finale, una prova orale (punteggio minimo sempre 6/10)</p>
Art. 5 Comma 11-septies	<p>I soggetti che hanno sostenuto la prova finale del corso intensivo di formazione di cui al comma 11-quinquies sono inseriti in coda alla graduatoria di merito del concorso di cui al medesimo comma e immessi in ruolo successivamente agli iscritti nelle graduatorie concorsuali vigenti. Le immissioni in ruolo sono effettuate, almeno per il 60 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, prioritariamente dalla graduatoria del concorso per titoli ed esami bandito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione 13 ottobre 2022, n. 194, e successivamente, fino al 40 per cento, attingendo alla graduatoria di cui al comma 11-quinquies fino al suo esaurimento. L'eventuale posto dispari è destinato alla procedura concorsuale ordinaria. Il contingente è ripartito annualmente su base regionale con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito contestualmente all'autorizzazione assunzionale. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria di cui al comma 11-</p>	<p>Coloro che avranno sostenuto la prova finale del corso intensivo di formazione saranno inseriti in coda alla graduatoria di merito del concorso a posti di dirigente scolastico bandito nel 2017</p> <p>Viene istituito un "doppio canale" per il reclutamento dei dirigenti scolastici: il 60% dei posti sarà destinato ai vincitori del prossimo concorso, mentre il restante 40% sarà destinato alla graduatoria risultante all'esito del corso intensivo di formazione</p>

	<p>quinquies. Detti posti sono reintegrati in occasione della procedura assunzionale o concorsuale successiva.</p>	
Art. 5 Comma 11-octies	<p><i>All'attuazione della procedura di cui al comma 11-quinquies si provvede con le risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di cui al comma 11-quinquies determina il contributo di segreteria posto a carico dei partecipanti, in misura tale da coprire integralmente l'onere dell'attività di formazione e della procedura selettiva. Tale decreto prevede, altresì, che le somme di cui al secondo periodo siano versate all'entrata e riassegnate al pertinente capitolo di spesa prima dell'avvio del corso di formazione.</i></p>	<p>Si prevede che per il corso intensivo di formazione di cui al comma 11-quinquies i partecipanti dovranno versare un contributo, fissato in misura tale da coprire integralmente il costo della procedura</p>
PROROGA "SMART WORKING" PER LAVORATORI FRAGILI		
Art. 9 comma 4- ter	<p>Al comma 306 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023».</p>	<p>Proroga al 30 giugno 2023 del termine per poter adibire al lavoro agile “emergenziale” i lavoratori fragili rispetto al COVID-19</p> <p>Si rimanda al webinar ANP del 19 ottobre 2022 e al documento di cui al link https://www.anp.it/2022/09/26/conversione-in-legge-del-dl-n-115-2022-novita-su-lavoratori-fragili-e-formazione-incentivata/</p>